



Comune di
Saluggia (VC)



MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA
DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI
A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI

PROGETTO ESECUTIVO

Schema di contratto

CODICE DOCUMENTO

ELABORATO

S 6 4 1 - 0 3 - 0 4 1 0 0 . D O C

3.3

00	MAGGIO 2025	S. GRIVA	A.DENINA	M. CODO
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE



SERVIZI DI INGEGNERIA



HY.M.STUDIO associazione professionale
sede legale e uffici: Via San Giuseppe 19 – 10051 AVIGLIANA TO tel. 0115500733
Cod. Fisc./P.IVA 05639220010 - e-mail: hym@hymstudio.it - sito web: www.hymstudio.it

R.U. P.

Geom. Ombretta Perolio
(Resp. Area Lavori Pubblici Comune di Saluggia)

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

COMUNE DI SALUGGIA

APPALTO DEI LAVORI:

**MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE
OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI
PROGETTO DEL PAI**

nel Comune di Saluggia

(Provincia di Vercelli)

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43, 1° c. e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

		<i>Euro</i>
a)	Lavori a corpo:	11.415.000,00
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:	215.000,00
1)	Totale Appalto	11.630.000,00

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 e seguenti del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Si richiamano l'art. 18 e l'allegato I.4 (imposta di bollo) del D. Lgs. 36/2023.

Ove non diversamente specificato, le citazioni di articoli di legge, si riferiscono al D. Lgs 36/2023 (codice dei contratti).

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.	5
ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.	6
ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.	6
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	7
ARTICOLO 5. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	7
ARTICOLO 6. PENALE PER I RITARDI.	7
ARTICOLO 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.	7
ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.	9
ARTICOLO 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.	11
ARTICOLO 10. VARIABILITA' - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO – REVISIONE PREZZI.	12
ARTICOLO 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.	12
ARTICOLO 12. RITARDO NEI PAGAMENTI	14
ARTICOLO 13. CONTROLLI E VERIFICHE. CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE. COLLAUDO. ACCETTAZIONE DELLE OPERE.	14
ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	16
ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.	18
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	18
ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.	18
ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.	20
ARTICOLO 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.	20
ARTICOLO 19. SUBAPPALTO.	25
ARTICOLO 20. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	26
ARTICOLO 21 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE	27
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	28
ARTICOLO 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.	28
ARTICOLO 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.	28
ARTICOLO 25. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.	28

COMUNE DI SALUGGIA

Contratto d'Appalto per l'esecuzione dei lavori: "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI" in Comune di Saluggia.

I Rappresentanti dell'Ente appaltante e dell'Impresa aggiudicataria, rispettivamente:

- a) Il Comune di Saluggia, codice fiscale Codice fiscale / P. IVA: 84501250025 / 00397790023, in persona di _____;
- b) _____ nato a _____ (___) il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Ditta _____ in _____ n. ___ - P.IVA n. _____, in qualità di _____ dell'impresa stessa (come da C.C.I.A.A. conservata in atti)

OPPURE (come da Procura Speciale a rogito Notaio _____ - rep. ____/____ del _____ - conservata in atti)

di seguito nel presente atto denominato anche "appaltatore".

OPPURE, in alternativa in caso di partecipazione in associazione temporanea d'impresa:

- c) _____ nato a _____ (___) il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa " _____ " in qualità di _____ dell'impresa stessa, alla quale è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza dell'**Associazione Temporanea d'Imprese** (di seguito nel presente atto denominato anche "appaltatore") costituita con atto a rogito Notaio _____ di _____ - rep. ____/____ del _____ - depositato agli atti della Società, tra:
- _____ con sede in _____ - C.F. . e P.IVA n. _____ (capogruppo mandataria) che partecipa al Raggruppamento con una

quota del ____%

- _____ con sede in _____ – C.F. e P.IVA n. _____
(mandante) che partecipa al Raggruppamento con una quota del ____%

PREMESSO

- che con Provvedimento del Comune di Saluggia n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo e l'indizione della gara a procedura aperta - da esperirsi ai sensi del Decreto legislativo 36/2023 e s.m.i. - per la realizzazione dei lavori: *"MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROGETTO DEL PAI"* in Comune di Saluggia, per l'importo di Euro **11.630.000,00** (undicimilioneisecotentrentamila/00) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro **215.000,00** al netto di IVA;

OPPURE: è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di _____, di importo presunto per lavori pari ad Euro _____ oltre ad Euro _____ per oneri della sicurezza, per un totale di Euro _____ (_____) al netto di IVA, e si è nel contempo stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante **trattativa privata**;

- che, in esito alla relativa procedura concorsuale, di cui ai verbali a rogito Notaio _____ - rep. n. _____ del _____ e rep. n. _____ del _____ - i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa _____ che ha offerto il ribasso del ____% sui prezzi a base di gara, come risulta dalla Delibera n. ____ del _____;

- che all'atto dell'offerta l'appaltatore ha dichiarato di concorrere alla gara per le seguenti imprese consorziate: _____, _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il comune di Saluggia, (in virtù degli atti sopra richiamati,) affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, come da offerta della ditta stessa conservata in atti.
- 2) L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse che, sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, è parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della stazione appaltante.

- 3) All'atto dell'offerta l'appaltatore ha manifestato l'intenzione di affidare in subappalto le seguenti opere: _____.

OPPURE:

All'atto dell'offerta l'appaltatore non ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalti.

ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

- 1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando e dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, integranti il progetto,

nonché delle previsioni delle tavole grafiche ed elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- 2) Ai sensi dell'Art. 18 (Il contratto e la sua stipulazione), comma 1: i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
- 3) Per gli appalti a corpo, non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale per l'Impresa Appaltatrice, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.
- 4) Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara che, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, costituiscono i prezzi contrattuali.

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

- 1) L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed ammonta a Euro _____ di cui:
 - a) - Euro _____ per lavori;
 - b) – Euro **215.000,00** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- 2) L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
- 3) Il contratto è stipulato interamente **“a corpo”** per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

- 1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento nuovi prezzi. La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione del comma 2 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

- 2) Ai sensi del comma 2 lettera f) dell'art. 158 del D. Lgs. 36/2023 si prevede che nel presente appalto (lavori e servizi) possa essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per il completamento delle opere in progetto, le quali verranno eventualmente aggiudicate alle stesse condizioni contrattuali del contratto originario.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 5. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

- 1) I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla stipula del contratto.
- 2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **300 (trecento)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

ARTICOLO 6. PENALE PER I RITARDI.

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere e/o di esecuzione dei lavori difforme dalle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, saranno applicate le penalità previste dal paragrafo del capitolato speciale d'appalto stesso.
- 2) Se l'importo complessivo della penale dovesse superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante avrà il diritto di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

- 1) È ammessa la sospensione dei lavori (ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023) su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei

lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 120, del D.Lgs. 36/2023.

- 2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
- 3) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 4) Alle sospensioni dei lavori, totali o parziali, previste dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, o dai piani della sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.
- 5) La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in

apposito verbale.

ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

- 1) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con D.M. 145/2000.
- 2) Si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'appaltatore le relative spese) tutti gli oneri citati nel capitolato speciale d'appalto oltre ai seguenti:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) l'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - j) il rinterro degli scavi;
 - k) il sollevamento, carico, trasporto, scarico in discarica (oneri di discarica compresi), dei rifiuti, del materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni (a qualsiasi distanza dal

cantiere);

- l) la ricerca, protezione, spostamento, by-pass di tutti i sottoservizi, di tutte le tubazioni e manufatti (idrauliche e cavidotti) di collegamento dei vari comparti esistenti, all'interno ed all'esterno dell'area di cantiere, interferenti con i lavori in progetto.
- 3) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza o carente collaborazione. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 del D.M. 145/2000 e dal D.P.R. 207/2010, e come meglio specificato nel seguito.
- 7) Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 24 del presente contratto.

8) Terminata ogni opera distinta o parte di essa, nel termine perentorio di 10 gg. naturali e consecutivi, tutti i disegni di progetto (compreso piano particellare oltre all'elenco ditte da indennizzare) relativi all'opera eseguita, dovranno essere, a cura ed onere dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato AUTOCAD DWG 2000 o successiva, riportando in tali elaborati tutte le opere come eseguite. Il rilievo delle opere eseguite dovrà essere eseguito con stazione totale o GPS. La presentazione di tali atti (n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico) e sopracitati documenti è considerata indispensabile per l'emissione del relativo stato di avanzamento dei lavori e pertanto gli atti succitati dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori contestualmente alla richiesta del SAL. Terminate tutte le opere in appalto, tutti i disegni di progetto dovranno essere, a cura ed onere dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato AUTOCAD 2000 o successiva, riportando in tali elaborati tutte le opere come eseguite. Il rilievo delle opere eseguite dovrà essere eseguito con stazione totale o GPS. La presentazione di tali atti e sopracitati documenti è considerata indispensabile per l'emissione del SAL finale e per le operazioni di collaudo, pertanto, gli atti succitati dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori nel termine perentorio di 10 gg. naturali e consecutivi dalla data della firma del certificato di ultimazione dei lavori. I suddetti oneri sono a totale carico dell'Impresa Appaltatrice.

ARTICOLO 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

- 1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha

alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

- 3) Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
- 4) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5) Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

ARTICOLO 10. VARIABILITA' - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO – REVISIONE PREZZI.

Si applica l'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023. Al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo sopra richiamato è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

- 1) I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro **1.000.000,00 (unmilione/00)**, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.
- 2) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al punto precedente.
- 3) Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo

l'ultimazione dei lavori.

4) Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, previa garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo con le modalità previste dall'art. 235 D.P.R. 207/2010.

5) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.

6) I pagamenti saranno eseguiti totalmente in capo all'impresa Capogruppo nei termini di cui all'art. 29 D.M. 145/2000 e s.m.i.

7) Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Comune di Caselle la dichiarazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi di cui al documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

8) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

9) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Vercelli – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10) Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) relativo al lavoro in questione, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, è il seguente: _____.

11) Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce

l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 12. RITARDO NEI PAGAMENTI

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

ARTICOLO 13. CONTROLLI E VERIFICHE. CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE. COLLAUDO. ACCETTAZIONE DELLE OPERE.

- 1) Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
- 2) I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non

escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

- 3) Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
- 4) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
- 5) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
- 6) Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 (D. Lgs. 36/2023).
- 7) Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

- 8) Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 116 del d. Lgs. 36/2023: il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
- 9) Ai sensi dell'art. 27 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.
- 10) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

- 1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
 - i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - k) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - l) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023;
 - m) inadempimento agli ordini di servizio della direzione lavori e/o del RUP.
- 2) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 3) È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 123 del citato

D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.

- 1) Eventuali riserve dovranno essere presentate e trattate in conformità a quanto disposto dall'art. 7 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 190 del D.P.R. 207/2010.
- 2) Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 210 del D. Lgs. 36/2023, per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 (art. 210). Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- 3) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di **Vercelli**.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; l'impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300"*.

2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3) L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

5) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

6) In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

a) procederà ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e

giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Amministrazione appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto;

7) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

8) La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

1) Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 08.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, si prende atto che, in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla certificazione recante la dicitura antimafia, rilasciata dalla C.C.I.A.A. di _____ in data _____, depositata agli atti.

2) La ditta appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, relativo alla propria composizione societaria, assumendosi l'obbligo di comunicare tempestivamente al committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria stessa di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

ARTICOLO 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. Oneri a carico dell'impresa Appaltatrice:

1) L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i. e nei piani di sicurezza.

- 2) L'Appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;
 - b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b);
 - d) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, 9° comma del D.Lgs. 81/2008;
 - e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 come mod. e int.
- 3) Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera c), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 4) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per qualsiasi

motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

- 5) Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza, l'appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori in deroga all'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come mod. ed int.
- 6) L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
- 7) L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- 8) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

2. *Altri Oneri a carico dell'impresa Appaltatrice:*

1. I soggetti dell'Impresa Appaltatrice tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità nei cantieri edili si adopereranno affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di rispettiva responsabilità siano tali da garantire pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come dettato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante il T.U. sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), che ha introdotto il nuovo sistema istituzionale in materia, di recente integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dalle altre norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi integrativi territoriali.

2. I datori di lavoro devono impegnarsi a porre in essere ogni attività ed iniziativa di propria competenza volta a fare applicare quanto di seguito elencato all'impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici:
 - 2.1 Obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di opere edili ed affini (così come elencate nei C.C.N.L. del settore edile) il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. edilizia e affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di zona, ferma restando la disciplina in materia di trasferta di cui all'art. 21 del C.C.N.L. per le imprese edili ed affini.
 - 2.2 Applicazione del Decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad oggetto la Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile di zona.
 - 2.3 Obbligo da parte dell'Appaltatore di effettuare le comunicazioni previste dall'art 14 del vigente C.C.N.L. edilizia e affini e dall'art. 4 dell'Accordo Integrativo Provinciale. Analogamente per le Aziende Artigiane si applica quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. edilizia artigiana.
 - 2.4 Obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto 2.1 da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate

nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo II, Decreto legislativo 276/03 e s.m.i..

- 2.5 Obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere e all'eventuale importo evaso, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per quanto di loro competenza, la corretta acquisizione e controllo del *D.U.R.C.* riguarda le Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti dalla normativa vigente per i lavori pubblici ed anche per quelli privati.
- 2.6 Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
- 2.7 Al fine di una maggiore possibilità di verifica da parte degli organi di controllo in materia di sicurezza sul lavoro, i committenti od i responsabili dei lavori, ove incaricati ai sensi dell'art. 89 del Decreto legislativo 81/08, trasmetteranno la notifica preliminare, prevista dall'art. 99 dello stesso decreto, sia allo S.p.r.e.s.a.l., sia alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell'inizio dei lavori.
- 2.8 Obbligo delle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile sedici ore di formazione presso l'Ente scuola - Cipet, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 18.6.2008.
- 2.9 Le imprese che nell'ambito del cantiere svolgono attività non ricomprese nei contratti

nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, sono tenute al rispetto degli obblighi in materia di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti ai punti precedenti, compatibilmente con le previsioni dei rispettivi contratti di riferimento.

2.10 Deve essere dedicata particolare attenzione al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura criminale che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori clandestini ed altre forme di illecito).

ARTICOLO 19. SUBAPPALTO.

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2) Previa autorizzazione della stazione appaltante i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal predetto art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto.

OPPURE, in alternativa se NON sono stati indicati lavori in subappalto
--

- 3) In caso di mancata indicazione in sede di offerta, non è ammesso il subappalto.
- 4) L'appaltatore garantisce l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dai piani di sicurezza.
- 5) L'appaltatore risponde in solido col subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

- 6) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, le fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.
- 7) Ai fini del pagamento, l'appaltatore dovrà trasmettere al Committente il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché copia dei versamenti effettuati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.
- 8) Ai sensi del comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ARTICOLO 20. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla _____ - ag. _____, con effetto dal _____ al _____ per l'importo di Euro _____.
- 2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi

successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

- 3) La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 21 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

- 1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
- 2) A tale scopo l'Appaltatore – ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 - ha fornito la polizza assicurativa n. _____ con effetto dal _____ al _____ rilasciata dalla _____ Assicurazioni S.p.A. - agenzia ____ di _____, nella forma *"Tutti i rischi della costruzione di Opere Civili"* con specifica copertura per danni da inquinamento accidentale e con una copertura complessiva di Euro _____ (di cui Euro _____ per opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro _____ per opere od impianti preesistenti; Euro _____ per costi di demolizione o sgombero) ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad Euro 500.000,00, valida sino alla data di emissione del collaudo provvisorio.

A copertura dei danni da inquinamento accidentale l'appaltatore ha prodotto la polizza responsabilità civile generale n. _____ con scadenza al _____, emessa dalla Società _____ - ag. _____.

L'appaltatore si impegna a mantenere attive le coperture assicurative di cui sopra fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

OPPURE

- 3) A copertura dei danni da inquinamento, l'appaltatore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa ed a trasmetterne copia alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla stipula del

presente contratto. In caso di mancata presentazione della polizza di cui al presente paragrafo nei termini previsti, la stazione appaltante procederà all'automatico incameramento della garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti (elencati in ordine di prevalenza, in caso di contrasto):

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145;
- il contratto stesso / schema di contratto;
- il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- gli elaborati grafici e descrittivi progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari di progetto e/o quello dei prezzi offerti;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18) del presente contratto;
- il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 207/2010.
- Il computo metrico estimativo (le quantità non sono riferimento negoziale ed hanno l'unico scopo di consentire all'Impresa, in fase di gara, la verifica dei quantitativi stimati in modo da formulare un'offerta congrua con il mercato)

ARTICOLO 24. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 36/2023 ed i Capi in vigore del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il presente contratto.

ARTICOLO 25. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, in particolare le spese di bollo di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

- 2) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 3) Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Ai fini fiscali, in caso d'uso, trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
- 4) L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Comune di Saluggia

L'Impresa _____

L'Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all'appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt. 1 (Oggetto del contratto) – 2 (Capitolato Speciale d'appalto) – 4 (Variazioni al progetto e al corrispettivo) – 6 (Penalità) – 7 (Sospensioni e riprese dei lavori) – 8 (Oneri a carico dell'Appaltatore) – 10 (Invariabilità del corrispettivo) – 13 (Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Accettazione delle opere) – 14 (Risoluzione del contratto) – 15 (Controversie) – 16 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza) – 18 (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere) – 19 (Subappalto) – 21 (Responsabilità verso terzi e assicurazione) – 25 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale) del presente contratto.

Redatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Saluggia

L'Impresa _____